

DECRETO C.D. “CURA ITALIA”**Le novità del decreto sull'emergenza COVID-19 un approfondimento**

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) l'atteso DL n. 18/2020 contenente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d. “*Decreto Cura Italia*”, in vigore dal **17.3.2020**.

Le misure si muovono lungo quattro direttrici:

- 1) finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- 2) sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
- 3) sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- 4) sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

Di seguito, viene fornita una prima disamina delle disposizioni di maggiore interesse, rimandando ulteriori approfondimenti a successive circolari.

SOSPENSIONE PAGAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI

L'art. 8, DL n. 9/2020 ha disposto a favore di:

- imprese turistico-ricettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator;

con domicilio fiscale / sede legale o operativa **in Italia**, **la sospensione dei termini che scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020**

- relativi al **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e su compensi / altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29, DPR n. 600/73, operate in qualità di sostituto d'imposta;
- relativi ai **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL)**.

Ora, con l'art. 61, DL n. 18/2020 in esame:

- con riguardo alle ritenute è stato **eliminato il riferimento all'art. 29**, DPR n. 600/73 e pertanto la sospensione del versamento opera soltanto per le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- la sospensione dei versamenti delle ritenute nonché dei versamenti / adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL è **stata estesa ad ulteriori categorie di soggetti**;
- per i predetti soggetti (imprese del settore ricettivo nonché le ulteriori categorie previste), è disposta la **sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.



I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica); ovvero
- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Soggetti beneficiari della sospensione
di cui al DL n. 9/2020
<input type="radio"/> imprese turistico-ricettive <input type="radio"/> agenzie di viaggio e turismo <input type="radio"/> tour operator
di cui al DL n. 18/2020
<p>a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori</p> <p>Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30.6.2020; ovvero • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020. <p>Il differimento al 31.5 interessa soltanto il versamento delle ritenute e dei contributi (il versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo va effettuato entro l'1.6.2020);</p> <p>b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi</p> <p>c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati</p> <p>d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso</p> <p>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub</p> <p>f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali</p> <p>g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti</p> <p>h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili</p> <p>i) aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico</p> <p>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici</p> <p>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali</p> <p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica</p> <p>r) ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017</p>

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI A FAVORE DI TUTTI I SOGGETTI

ADEMPIMENTI

Il Decreto in esame dispone, a favore di **tutti i soggetti** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

Gli adempimenti sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020**, senza sanzioni. Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:

- del **mod. IVA 2020** in scadenza il 30.4.2020;
- dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- della **comunicazione dati della liquidazione IVA** del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. "**spesometro estero**" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
- della comunicazione delle **operazioni collegate al turismo** effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.

Comunicazioni per dichiarazione dei redditi precompilata

Va evidenziato che è confermata la disposizione dell'art. 1, DL n. 9/2020 relativa agli adempimenti connessi con la dichiarazione dei redditi precompilata, ossia:

- **l'invio della CU 2020** all'Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme **entro il 31.3.2020**;
- **l'invio dei dati** all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, amministratori di condominio) **entro il 31.3.2020**.

VERSAMENTI

Relativamente ai versamenti sono previste sospensioni applicabili:

- alla generalità dei soggetti (art. 60 del Decreto in esame), per i quali il beneficio opera per tutti i versamenti in scadenza il 16.3.2020;
- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 2 milioni) per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / IVA / contributi scadenti in un determinato periodo di tempo;
- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all'IVA.

Inoltre, per i soggetti con ricavi / compensi assoggettati a ritenuta è prevista una particolare disposizione, applicabile qualora i ricavi / compensi 2019 siano non superiori a € 400.000.

Generalità dei soggetti

A favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, l'art. 60 del Decreto in esame, come peraltro già anticipato dal MEF nel Comunicato stampa 13.2.2020 e dall'INPS nel Comunicato 14.3.2020 dispone che:

"i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020".

La proroga **dal 16.3 al 20.3.2020** interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA forfetaria** dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera su

provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;

- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;**
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni e soggetti “zona rossa” Lombardia / Veneto

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni** nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al **17.3.2020**, ossia in generale **nel 2019**;

sono **sospesi i versamenti “da autoliquidazione”** che scadono nel periodo **8.3 - 31.3.2020**

- relativi alle **ritenute alla fonte** di cui ai citati artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi all’**IVA**;
- relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

È inoltre disposta:

- la sospensione dei predetti **versamenti relativi all’IVA, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi**, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- per i soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. **“zona rossa”** di prima istituzione (per la **Regione Lombardia**: Bertinico, Casalpusterleno; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**: Vò), l’operatività del DM 24.2.2020 e pertanto la sospensione dei **versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020**.

I **versamenti sospesi** per i soggetti con ricavi / compensi fino a € 2 milioni, per i soggetti delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelli di cui al citato DM 24.2.2020, sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro l’1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica); ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000 (“auto-sostituto” d’imposta)

A favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d’imposta **non deve operare la ritenuta d’acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020**.

Ciò **a condizione che il percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- nel mese di febbraio **non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato**;
- **rilasci un’apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Le **ritenute d’acconto non operate** dal sostituto d’imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l’1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica); ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento / versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

il Decreto in esame all'art. 68 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3 - 31.5.2020** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.6.2020**.

Contestualmente è disposta, in applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di due anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE RUOLI / STRALCIO E SALDO

Il citato art. 68 prevede altresì il **differimento all'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli", nonché del c.d. "stralcio e saldo" rispettivamente **in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020**.

Rottamazione ruoli	Termine originario	Termine differito
<ul style="list-style-type: none"> - Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; - seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; - terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA- 2018) entro il 30.4.2019; - terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; - terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 	28.2.2020	1.6.2020

Stralcio e saldo	Termine originario	Termine differito
Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> - hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; - hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	31.3.2020	1.6.2020

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DI FAMIGLIE E IMPRESE

PREMIO A LAVORATORI DIPENDENTI

È previsto l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (secondo la definizione di cui all'art. 49, comma 1, TUIR), con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, **continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020**.

Il premio:

- **non concorre** alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è raggugliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria.
- è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d'imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta **recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione**, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, è previsto un **credito d'imposta** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

L'agevolazione spetta, **per il periodo d'imposta 2020**, nella misura del **50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro**.

Il credito di imposta è riconosciuto fino **all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il comma 2 della norma rinvia le disposizioni di attuazione ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1** (e cioè negozi e botteghe).

La misura **non si applica** alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come **essenziali** (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

È previsto che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da **persone fisiche e da enti non commerciali**, a favore di:

Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

spetta una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento**. L'importo complessivo della detrazione **non può essere superiore a 30.000 euro**.

Viene estesa alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.

Per i soggetti titolari di **reddito d'impresa**, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano **deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**.

È previsto, altresì, che ai fini **dell'imposta regionale sulle attività produttive**, le erogazioni liberali siano **deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle detrazioni e delle deduzioni relative alle erogazioni **in natura** articolo 66 del decreto commi 1 e 2, il successivo comma 3 opera un rinvio al disposto degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro del 28 novembre 2019, che, rispettivamente, determinano i criteri per la valorizzazione dei beni oggetto della liberalità in ragione della loro natura (art. 3) e individuano la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni previste (art. 4).

SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

È prevista la sospensione **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini relativi alle:

- **attività di liquidazione, di controllo** (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), **di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori;
- **attività di consulenza**, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente e alle istanze di interpello presentate;

In relazione alle istanze di interpello di cui al comma 1, il successivo comma 2 stabilisce che, laddove tali istanze siano state presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto dal succitato art. 3 del D.Lgs. n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a **(ri)decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione**.

MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

L'articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una o più delle sospensioni dei versamenti previste dal titolo IV del Decreto (misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e dall'art. 37 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici) possono chiedere che del versamento dagli stessi effettuato **sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze**.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

INDENNITA'

Con gli artt. 27 e ss. è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare **pari a 600 euro** in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), **iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della n. 335/1995, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**;

- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- lavoratori autonomi **iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**. Sono automaticamente iscritti all'AGO tutti i lavoratori che prestano attività retribuita alle dipendenze di terzi. Gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (**gestioni speciali**), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità.
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato **almeno 50 giornate effettive** di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al **Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Le indennità **non concorrono alla formazione del reddito** ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), **non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza**.

Le indennità sono erogate **dall'INPS, previa domanda**, nel limite di spesa complessivo prevista per ciascuna categoria di destinatari:

- 170 milioni di euro per l'anno 2020, per le indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
- 1.800 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago).
- 86,5 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali).
- 330 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori del settore agricolo.
- 40,5 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori dello spettacolo.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Ad oggi è stata avanzata l'ipotesi di istituire un "click day" per le richieste da presentare all'Inps. Si attendono disposizioni da parte dell'Ente per la presentazione delle domande.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

il Governo ha istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza.

La misura interessa, nello specifico, anche i **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività**.

Il Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" garantisce il riconoscimento alla platea di

soggetti interessati di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Di seguito una tabella riepilogativa relativa alle misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO / MISURA	AGEVOLAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
49	Piccole Medie Imprese	"Fondo centrale di garanzia PMI"	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa; • la garanzia è concessa a titolo gratuito; • sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo; • la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19; • la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale"; • incremento a € 40.000 dell'importo di operazioni di microcredito. 	1,5 miliardi per il 2020
54	Lavoratori autonomi e liberi professionisti	Pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa	Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto della possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" tramite autocertificazione del calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019, per chiusura o restrizione propria	400 milioni per il 2020

			attività.	
56	Micro, piccole e medie imprese non segnalate dagli intermediari finanziari	“Misure di sostegno finanziario per le imprese che dimostrano di aver avuto un calo totale o parziale dell’attività”	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione della revoca al 30.09.2020 per aperture di credito; • Proroga al 30.09.2020 della scadenza per contratti non rateali; • Sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti. 	1,73 miliardi (sezione speciale del Fondo di Garanzia)
57	Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria	“Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia”	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di CDP a favore delle banche per facilitare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dalla crisi sanitaria.	500 milioni per il 2020
72	Tutti	“Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese”	Nell'ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE (all'art. 2, comma 1, del D.L. 251/1981), è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime “de minimis” – fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione.	150 milioni per il 2020 (quota parte)
78	Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	“Misure in favore del settore agricolo e della pesca”	Fondo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca	100 milioni per il 2020
	Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	“Misure in favore del settore agricolo e della pesca”	Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC	-
80	Imprese che investono nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale	“Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo”	Ampliate le risorse destinate ai contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del d.l. n. 112 del 2008	400 milioni
95	Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	“Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”	Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti	-

			territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.	
--	--	--	--	--

MISURE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI BILANCI DI SOCIETA' ED ENTI

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità previste dall'art. 106 del decreto:

SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
Tutte le società	Approvazione dei bilanci	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Tutte le società	Nomine organi societari	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici	Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione Assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società a responsabilità limitata	Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società quotate Società ammesse alla negoziazione su un	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies TUF	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità previste dall'art. 35 del decreto:

SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
ONLUS, APS ODV	Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore	Entro 31 ottobre 2020

IMPRESA SOCIALE	Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del d.lgs. n. 112/2017	Entro 31 ottobre 2020
ONLUS, APS, ODV	Proroga termini per approvazione dei rendiconti e dei bilanci	Entro il 31 ottobre 2020, se la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020

Ad oggi mancano ancora le procedure da mettere in capo per le varie strade percorribili.

Sentite il Vostro **consulente del lavoro** per la gestione del Personale.

Si allega un piccolo resoconto di banche, vedere ovviamente solo quelle di Vostro interesse per richiedere la sospensione di **rate di mutui e finanziamenti in corso**, da tale analisi è emerso quanto segue:

L'ultimo aggiornamento dell'**Unicredit** è del 27 febbraio, ma prevedeva già la possibilità di sospendere le rate anche per le aziende del Veneto. Non ci sono moduli, ma la domanda, stando a quanto è riportato, deve essere presentata entro il 31 marzo.

<https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/sostegno-e-solidarieta/azione-a-favore-client-coinvolti-emergenza-coronavirus.html>

L'Intesa San Paolo ha fatto un aggiornamento ieri in cui invita i clienti a contattare la loro filiale per effettuare la richiesta.

<https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/emergenza-coronavirus-sospensione-a-distanza-di-finanziamenti--m>

La **BPER** ha una pagina dedicata alle iniziative per questa emergenza. C'è un modulo per i privati e uno per le aziende.

<https://www.bper.it/news-eventi/emergenza-coronavirus>

Banca Sella ha una pagina dedicata al coronavirus, ma non ci sono informazioni specifiche per i mutui, ma aveva comunque già avviato iniziative nel mese di febbraio per le zone rosse.

<https://www.sella.it/banca-online/iniziativa/emergenza-covid-19.jsp>

La **Banca Veronese (Credito Cooperativo di Concamarise)** non ha nessuna informazione sul sito, perciò i clienti dovrebbero provare a contattare la banca per sapere come fare.

In sostanza ogni cliente che è interessato alla sospensione di mutui, finanziamenti e leasing dovrebbe contattare la propria filiale anche a fronte del recente Decreto Cura Italia.

Lo Studio provvederà a tenervi aggiornati con successive circolari di approfondimento.